COMUNE DI CASTELSARDO

Pubblicata all'albo Pretorio dal - 8 FEB 2010

al 09-05-2010 senza reclami.

IL MESSO COMUNALE

CITTÀ DI CASTELSARDO

Provincia di Sassari

Via V. Emanuele n°2 - 07031 - Castelsardo - tel. 079/478400 fax 079/478481 -E-mail: compmcsardo@tiscali.it

SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ord. n°03/10
del 5 febbraio 2010

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza sindacale n° 6 del 29.03.2007.

Visto il D.Lgs. n° 114 del 31/03/1998.

Vista la L.R. 18 maggio 2006 n° 5.

Vista la L. R. 06/12/2006, n° 17 che ha apportato modifiche alla precedente L.R. 18/05/2006, n° 5;

Vista la L. R. 22/01/2010, n° 3 che ha ulteriormente modificato la L. R. 18/05/2006, n° 5;

Preso Atto pertanto delle modifiche introdotte con la L. R. 22/01/2010, n° 3 alla disciplina degli orari delle attività commerciali disciplinate con la L.R. 5 del 18/05/2006;

Ritenuto, in particolare, di dover applicare le nuove disposizioni che consentono l'apertura delle attività nelle festività del primo gennaio, Pasqua, 25 aprile, primo maggio, Natale e 26 dicembre e quelle relative alle tipologie di attività legate al turismo per le quali non si applica l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Considerato inoltre che gli esercenti possono determinare liberamente i propri orari di esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, e riserva al Comune la facoltà di derogare ad alcune disposizioni normative, in particolare a quelle riferite alla chiusura domenicale e festiva ed all'orario massimo di apertura dell'esercizio "nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini", previa concertazione con le rappresentanze sindacali, di categoria e con le associazioni dei consumatori.

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali adeguando gli stessi alla nuova normativa.

Attivata a tal fine la procedura per la concertazione prevista dall'art. 5, comma 6, della L.R. 5/06 e dall'art. 3 L.R. 17/06, con la convocazione, in data 04/02/2010, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori;

Visto il verbale di tale riunione, sottoscritto da tutti i partecipanti, nel quale si da atto della forte caratterizzazione turistica dell'economia locale ed al contempo della necessità di prevedere adeguati servizi all'utenza, anche in considerazione dei numerosi eventi che la città ospita e dal quale emerge la comune volontà di consentire che:

1) gli esercenti determinino liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nell'ambito dell'orario stabilito dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
2) nel periodo compreso fra il 1° aprile (o la Domenica delle Palme se antecedente) ed il 31 dicembre gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possano restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 03.00, e non siano tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva.
3) nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 marzo, è consentita l'apertura domenicale e festiva per tutti gli esercizi del Centro Storico.
4) per garantire l'erogazione di servizi, con adeguata turnazione, è consentita l'apertura domenicale e festiva, nei mese di gennaio e marzo a Lu Bagnu e frazioni, e nei mesi di febbraio e marzo a Castelsardo.

Considerato, infine, che l'apertura delle attività commerciali nelle giornate di domenica e festivi infrasettimanali, così come l'apertura notturna degli esercizi durante il periodo estivo rappresenta una realtà oramai acquisita da tempo che esprime una specifica caratteristica della città;

Ordina

1. E' abrogata la precedente ordinanza sindacale n° 6 del 29.03.2007.

2. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nell'ambito dell'orario stabilito dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere ed osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Nel periodo compreso fra il 1° aprile (o la Domenica delle Palme se antecedente) ed il 31 dicembre gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 03.00, e non sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura domenicale o festiva.

4. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 marzo è consentita l'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali ubicati nel centro storico e nella zona portuale di Castelsardo.

5. Nei mesi di gennaio e marzo è consentita l'apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ubicate nel centro urbano di Castelsardo.

6. Nei mesi di febbraio e marzo è consentita l'apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ubicate a Lu Bagnu e in tutto il resto del territorio ad eccezione del centro urbano di Castelsardo.

7. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione e dandone preventiva comunicazione all'amministrazione comunale;

La mancata osservanza di quanto prescritto con la presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

COMUNE DI CASTELSARDO

IL SINDACO
Dott. Franco Cuccureddu